DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 7

Mancata esibizione o soppressione dei documenti

L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Art. 7-bis. - 1. Lo straniero che, su richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila. 2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso dallo straniero al quale e' stato notificato un provvedimento di espulsione o uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 4, comma 12-quater, la pena e' della reclusione fino a tre anni. 3. Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che sopprime, distrugge o occulta il proprio documento di identificazione e' punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale. 4. Lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 e' consentito l'arresto anche fuori del caso di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale.".

Versione in vigore dal 18 luglio 1996, non più in vigore dal 16 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea
Estremi	Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376
Capo	II — Misure per la prevenzione e repressione delle immigrazioni illegali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-politica-dell-immigrazione-e-per-376-1996/art-7-mancata-esibizione-o-soppressione-dei-documenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it